

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE RECANTE:

MODIFICA ALLA L.R. 8 MARZO 2005, N. 24

(Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie.)

Art. 1

(Sostituzione dell'art. 99 della L.R. 8 marzo 2005, n. 24)

1. L'articolo 99 della L.R. 8 marzo 2005, n. 24 **(Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie.)** è sostituito dal seguente:

Art. 99

(Sci fuoripista, scialpinismo, alpinismo ed escursionismo invernale)

1. Il concessionario ed il gestore dell'area sciabile attrezzata, o di parte di essa, non sono responsabili di incidenti che possano verificarsi nei percorsi fuoripista accessibili dagli impianti di propria competenza o al di fuori delle piste individuate ai sensi della presente legge, purché sugli stessi impianti sia apposta idonea segnaletica di pericolo di frane o valanghe.
2. Lo sci fuoripista, lo scialpinismo e l'alpinismo [...], è consentito soltanto se si è muniti di Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga (ARTVA), Pala e Sonda per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso e se si è stipulata apposita assicurazione di Responsabilità Civile da esibire, a richiesta, alle Autorità preposte al controllo.
3. Le precisazioni di cui al comma 2 devono essere riportate sulla documentazione di informazione all'utente ed indicate su cartelli esposti presso le stazioni di partenza ed arrivo degli impianti di risalita, come da Allegato B alla presente legge.
La documentazione di informazione all'utente ed i cartelli sono predisposti dal concessionario e dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

Art. 2

(Modifica all'art. 105 della L.R. n. 24/2005)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 105 della L.R. n. 24/2015 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In caso di violazione delle prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 99, si applica la sanzione amministrativa nell'importo massimo di € 250."

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul B.U.R.A.T.